

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

(71^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari »
(1450) (Seguito della discussione e approvazione (1):

PRESIDENTE	Pag. 840, 841, 842
FRANZA	841
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	841

« Proroga della facoltà di trattenerne nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello » (2295) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	839, 840
AZARA	840

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti Amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

PELIZZO, <i>relatore</i>	Pag. 840
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	840

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Azara, Borrelli, Cemmi, Cerabona, Cornaggia Medici, De Pietro, Franza, Gavina, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Ravagnan, Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro e per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

RAVAGNAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della facoltà di trattenerne nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello » (2295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di trattenerne nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1º luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

PELIZZO, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 85 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, stabilisce che « i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia ».

A rendere operante siffatta disposizione, con la legge 12 luglio 1949, n. 452, si è provveduto ad assicurare la presenza negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano di magistrati che conoscono la lingua tedesca, stabilendo che i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, promossi alla categoria superiore, potevano essere per quattro anni trattenuti nella stessa sede e nelle precedenti funzioni. Alla scadenza del quadriennio, con successivi provvedimenti legislativi, si è prorogata di biennio in biennio fino al 30 giugno 1957 la facoltà di trattenere ulteriormente i magistrati di appello che esercitavano le funzioni di magistrato di tribunale nella stessa sede e nelle stesse funzioni.

In effetti, negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono attualmente trattenuti nelle posizioni di giudice e di pretore soltanto due magistrati di appello (uno nel tribunale di Bolzano ed uno nella pretura di Bressanone) i quali, ove non si dovesse ulteriormente prorogare il termine della loro permanenza in tali uffici e sedi, dovrebbero essere trasferiti e sembra non sia agevole la loro sostituzione.

Si ritiene pertanto opportuno, ad evitare difficoltà nel funzionamento degli uffici suddetti, consentire la proroga delle disposizioni della legge 23 marzo 1956, n. 184, fino al 31 luglio 1959. Ed è proprio a ciò che tende il disegno di legge in esame, che raccomando alla vostra approvazione.

AZARA. Sono perfettamente d'accordo col collega Pelizzo sull'opportunità di prorogare la facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello. Avviene infatti — e può confermarlo il Sottosegretario — che non si possono sostituire tali elementi, perchè ci sono, sì, sparsi in tutta Italia, dei magistrati che conoscono il tedesco, ma essi — come è noto — sono inamovibili e pare non gradiscano un trasferimento in Alto Adige.

D'altronde nessun danno può derivare dal presente disegno di legge; anzi, esso porta soltanto dei vantaggi. Credo, perciò, che non ci sia altro da fare che approvarlo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La situazione è quale è stata descritta dal relatore e dal senatore Azara.

Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Mi domando se non convenga rinviare la discussione del presente disegno di legge, data la assenza del relatore senatore Romano.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi permetto di ricordare l'estrema urgenza di questo provvedimento, che è vivamente atteso, e per il quale abbiamo avuto numerose sollecitazioni. Pregherei pertanto l'onorevole Commissione di volerlo discutere, anche in assenza del relatore.

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha niente in contrario, data la particolare urgenza del disegno di legge, segnalata dal Sottosegretario Vetrone, si può procedere nella discussione, anche in assenza del senatore Romano.

Ricordo, innanzitutto, che l'onorevole Ministro dell'agricoltura ha proposto un nuovo testo del disegno di legge in discussione, del quale do lettura:

« Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti Amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Art. 1. — « Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361 ».

Art. 2. — « Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante ».

In precedenti sedute furono prospettate delle difficoltà sulla qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai funzionari di cui tratta il disegno di legge. Il senatore Franza e — mi sembra — il senatore Papalia fecero in proposito delle osservazioni, dichiarandosi contrari. Ora, nel nuovo testo, la questione della qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria per tali funzionari è superata.

FRANZA. La dizione di cui ha dato lettura testè il Presidente è molto diversa da quella originaria, alla quale si riferivano le mie osservazioni. Questo nuovo testo risolve il caso, poichè non fa sorgere questioni sulla qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria nei confronti di funzionari che in realtà non esplicano un'attività di ufficiali di polizia giudiziaria. La qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, infatti, spetta a chi svolge un'attività di repressione, non un'attività di prevenzione.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo nuovo testo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il disegno di legge è stato ispirato al Governo dal desiderio di risolvere una situazione che presenta notevoli inconvenienti. Infatti il funzionario si trova in questa situazione: può prelevare i campioni soltanto se non c'è resistenza da parte del commerciante; ma se il commerciante si oppone, il funzionario si vede costretto a chiamare un ufficiale di polizia giudiziaria. Questo motivo aveva spinto il Ministero ad attribuire la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari. Ma, in seguito alle obiezioni formulate da questa Commissione in precedenti sedute, il Ministro dell'agricoltura ha ritenuto opportuno proporre il nuovo testo di cui il Presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, poichè la Commissione mi sembra concorde, sarà effettuato sulla base del nuovo testo presentato dal Ministro dell'agricoltura, accantonando il testo originario del disegno di legge. De lettura degli articoli:

Art. 1.

Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361.

(È approvato).

Art. 2.

Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante.

(È approvato).

Il titolo del disegno di legge è, di conseguenza, modificato nei termini seguenti: « Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle còmpetenti Amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari